



COMUNE DI SALICE SALENTINO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE IV
ASSETTO DEL TERRITORIO
URBANISTICA – EDILIZIA – SUAP – PIP – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(ai sensi dell'art. 30, cc. 2, 3 e 4, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.)

N. 25 DEL 10.03.2025

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

Vista l' "Istanza di Certificato di Destinazione Urbanistica" presentata in data 06.03.2025, Prot. Gen. n. 2253, dalla Sig.ra Mariangela BONO, in qualità di PD nel procedimento RG 8499/2022 Tribunale di Lecce, nata a Gallipoli (LE) il 12.12.1971 – C.F. BNO MNG 71T52 D883L – e ivi residente alla Via Filomarini n.3, relativamente all'immobile distinto in Catasto Terreni al **Foglio 13, part.lla 12 di are 37.50;**

Visto il "Piano Regolatore Generale" vigente sul territorio comunale approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal Comune di Salice Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010;

Visto il "Progetto Preliminare della S.S. 7 Ter – Itinerario Bradanico/Salentino – Tronco: Lecce/Manduria" approvato definitivamente dal Comune di Salice Salentino in variante allo strumento urbanistico generale con Deliberazione di C.C. n. 40 del 6.08.2001;

Vista la "Perimetrazione P.A.I. – Area di Salice Salentino – Nuova Perimetrazione" approvata con integrazioni e modificazioni dall'Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione n. 255 del 28.07.2006;

Visto il "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 2054 del 06.12.2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 supplemento del 13/12/2021 ed il relativo regolamento attuativo Reg. Reg. n. 10 del 07.10.2021;

Vista la variante urbanistica al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980 e s.m.i., per la reiterazione/riclassificazione delle zone omogenee F1, F2, F3 nonché per la riclassificazione di talune zone omogenee D1, adottata con Deliberazione di C.C. n. 15 del 21.03.2012;

Visto il "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015 ed efficace dal 24.03.2015 ovvero dal giorno successivo la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 40 del 23.03.2015 della predetta deliberazione;

Visto l'art. 30, cc. 2, 3 e 4, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 11.04.2024, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il "Settore IV – Assetto del Territorio – Urbanistica – Edilizia – SUAP – PIP – Edilizia Residenziale Pubblica";

Visto il "Decreto di nomina dei responsabili dei servizi", ai sensi dell'art. 109, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a firma del Sindaco Pro-Tempore n. 5 del 10.02.2025;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Responsabile del IV Settore – Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 30, c. 3, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.:

CERTIFICA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 2, del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i.)

- **che** l'immobile in agro di Salice Salentino distinto in Catasto Terreni al **Foglio 13, part.lla 12 di are 37.50** ricade:
 - ✓ interamente nella "**Zona Omogenea E1**" con destinazione "*Agricola Produttiva Normale*" del vigente P.R.G. del Comune di Salice Salentino;
- che la stessa zona sopra descritta,
 - non risulta compresa nel sistema delle tutele del "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i.;

- non risulta compresa tra i siti di importanza comunitaria (S.i.c.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE e n. 79/409CEE;
- non risulta compresa tra le aree protette nazionali e regionali ai sensi delle LL.RR. 19/97, 394/91 e 27/98;
- non è inclusa nella Carta idrogeomorfologica della Puglia vigente;
- non ricade in area perimetrata dall'Autorità di Bacino della Puglia per il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) vigente;
- non risulta compresa tra le zone umide di importanza avifaunistica;
- non risulta compresa in aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.

Le relative prescrizioni urbanistiche sono contenute nelle sotto riportate Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Salice Salentino, nonché nelle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia e nelle NTA del P.A.I. dell'Autorità di Bacino - Puglia, le cui previsioni tutte sono fatte salve.

Il presente certificato, ai sensi dell'art. 30, c. 3, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lavinia Marangione

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Renato Innocente

Prescrizioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Comune di Salice Salentino

Art. 42 – ZONE E DESTINATE ALL'AGRICOLTURA ED ALLE ATTIVITÀ CONNESSE.

Sono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo delle attività produttive agricole e di quelle ad esse connesse o indotte.

Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità e, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo.

Il rilascio della concessione edilizia in tali zone è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici o per gli interventi agrituristici di cui al successivo art. 42.3 e dell'impegno al rispetto della destinazione d'uso stabilita dalla concessione.

Quest'ultima è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti nel rispetto delle vigenti leggi e norme in materia.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi vanno computati i volumi dei fabbricati esistenti sulle particelle da asservire.

Nel frazionamento funzionale del terreno agricolo, ove ammesso e nel rispetto delle vigenti leggi, non sono consentite delimitazioni con strutture murarie stabili, ad eccezione dei muretti a secco, ove necessario e richiesti da comprovate necessità di conduzione.

Qualsiasi intervento di trasformazione o ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno.

Per gli interventi produttivi autorizzabili con concessione a titolo gratuito è richiesta la certificazione dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante le necessità e la funzionalità dell'intervento ai fini della conduzione dei fondi e della lavorazione dei prodotti agricoli.

È ammesso l'accorpamento dei fondi, di cui all'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980, *tranne che* (relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6 p. 5, e D.G.R. n. 1632/1999) ai fini del raggiungimento della Superficie Minima d'Intervento.

Le zone agricole sono distinte e regolamentate come specificato ai successivi articoli.

42.1 – ZONE E1 – AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE.

Le Zone E1 sono destinate prevalentemente all'esercizio dell'attività agricola o di quelle con essa connesse.

È inoltre consentita l'attività agrituristica con le modalità e nei limiti contenuti nell'art. 33.2.

Nelle zone E1 sono consentite:

- abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditore e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 51 lettera g) della L.R. n. 56/1980;
- attrezzature e infrastrutture produttive al diretto servizio delle aziende agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, depositi di attrezzi, ricoveri per macchine agricole;
- locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici annessi alle aziende che lavorano prevalentemente prodotti propri (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali od aziendali, oleifici, ecc.);
- allevamenti industriali di pennuti, animali da pelliccia, bovini, equini, suini;
- installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione o pompaggio.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti, di cui ai commi precedenti, sono autorizzati attraverso concessione edilizia diretta agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi della L. n. 10/1977 e dell'art. 9 della L.R. n. 6/1979.

Gli interventi di cui ai punti c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.

Nella zona E1 si applicano i seguenti indici:

S.M.I. = la superficie fondiaria minima di intervento, fino alla redazione di Piani Zonali ovvero di indicazioni specifiche al livello provinciale, non può essere inferiore a 2 Ha per strutture produttive di cui ai precedenti punti b), c), d). Per ogni singola unità abitativa, di cui alla lettera a), non può essere inferiore a:

- 0,8 Ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 Ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- 2 Ha per vigneti, agrumeti e frutteti in coltura specializzata;
- 3 Ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- 6 Ha per colture seminatrici, seminativo arborato, prato, prato irriguo.

I.F.F. = 0,10 mc/mq per le strutture di cui alle lettere b), c), d). Detto volume può essere comprensivo di edifici rurali ad uso abitativo, di cui alla lettera a), nei limiti appresso indicati: I.F.F. = 0,03 mc/mq.

Rapporto max di copertura per tutte le edificazioni e le strutture anche accessorie consentite pari al 5% (0,05 mq/mq).

(relazione/parere C.U.R. punto 3.2, p. 14 – D.G.R. n. 3877/1998, punto 6, p.5, e D.G.R. n. 1632/1999)

- H max = 8,50 m, con esclusione dei volumi tecnici.

- N piani abitativi = 2;

- Distanza minima dalle strade comunali =

20,00 m per le abitazioni;

30,00 m per i caseifici;

50,00 m per allevamenti industriali;

per allevamenti industriali e relative concimaie ml. 25,00 dai confini; 200,00 m dalle abitazioni; per le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore a 25 capi 25,00 m dalle abitazioni;

complessi per la trasformazione prodotti agricoli = 20,00 m dalle strade; 10,00 m dai confini;

serre = 10,00 m dalle strade e dai confini.

La realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture (serre, ecc.) non è subordinata a concessione, ma alla sola autorizzazione comunale.

Le ville, le case di campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali delle “masserie” dovranno essere catalogate nell’inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al precedente art. 34.8. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Possono essere consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto della collocazione planimetrica originaria dell’edificio, salvo che sia in contrasto con le presenti norme relative alle distanze dalle strade e dai confini, e mantenimento del volume e della superficie utile preesistente.